



Via Paggiola n. 31 - 35013 CITTADELLA (PADOVA)
Tel. 049.5970552 – Fax 0499403554
info@ferrostudio.it
www.ferrostudio.it

Informativa n. 14

del 10 giugno 2009

Proroga dei termini di versamento per i contribuenti soggetti agli studi di settore

INDICE

1	Premessa	2
2	Contribuenti interessati	2
2.1	<i>Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli studi di settore o che applicano i parametri</i>	2
2.2	<i>Soggetti IRES</i>	2
2.3	<i>Soci di società e associazioni “trasparenti”</i>	2
2.4	<i>Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale</i>	3
2.5	<i>Persone fisiche che presentano il nuovo modello UNICO 2009 “MINI”</i>	3
2.6	<i>Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2009</i>	3
3	Nuovi termini di versamento	3
4	Versamento del saldo IVA 2008 con il modello UNICO 2009	3
5	Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti	4
6	Versamento del diritto annuale alle Camere di commercio	4
7	Opzione per la rateizzazione dei versamenti	4

1 PREMESSA

Il 9.6.2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che proroga i termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, in relazione ai contribuenti soggetti agli studi di settore.

I nuovi termini:

- consistono in un rinvio dei versamenti di 20 giorni, ai sensi dell'art. 12 co. 5 del DLgs. 9.7.97 n. 241;
- si applicano solo per il 2009, in deroga alle scadenze ordinarie di cui all'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435.

Con un successivo provvedimento (es. decreto legge) potrebbero però essere disposte ulteriori proroghe, accogliendo le richieste avanzate dalle categorie interessate.

2 CONTRIBUENTI INTERESSATI

La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, **in scadenza il 16.6.2009**, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione.

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE O CHE APPLICANO I PARAMETRI

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4) in relazione all'analogia proroga che era stata disposta dal DPCM 14.6.2007, deve ritenersi che:

- rientrino nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione) o di inapplicabilità degli studi stessi;
- non possano invece beneficiare della proroga i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri.

2.2 SOGGETTI IRES

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES che hanno termini **ordinari** di versamento **successivi al 16.6.2009** per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2008 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2008 - 30.6.2009).

2.3 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

2.4 SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER IL CONSOLIDATO FISCALE

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che le proroghe in esame:

- non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancorché lo siano tutte le società controllate;
- siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di settore, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddividere i versamenti in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore e versarli applicando termini diversi).

2.5 PERSONE FISICHE CHE PRESENTANO IL NUOVO MODELLO UNICO 2009 “MINI”

La proroga in esame non si applica ai versamenti relativi alle persone fisiche che presentano il nuovo modello UNICO 2009 PF “MINI”, in quanto tale modello non può essere utilizzato:

- da lavoratori autonomi o imprenditori;
- da soci o associati che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

2.6 PERSONE FISICHE CHE HANNO PRESENTATO IL MODELLO 730/2009

La proroga in esame non riguarda altresì le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2009.

In relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, infatti, si applica la speciale disciplina dei conguagli (a debito o a credito) ad opera del sostituto d'imposta, come modificata dal DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.

Sull'argomento si rinvia a quanto illustrato nella precedente Informativa per la clientela del 27.3.2009 n. 9 (§ 10).

3 NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti entro:

- il **6.7.2009**, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2009 al **5.8.2009**, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Contribuenti non coinvolti dagli studi di settore

Per i contribuenti non coinvolti dagli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **16.6.2009**, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del **16.7.2009**, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali che adottano il regime dei “contribuenti minimi”.

4 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2008 CON IL MODELLO UNICO 2009

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2009 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2009 (termine ordinario di versamento).

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%

si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2009.

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

- entro il 6.7.2009, deve maggiorarlo dell'1,6% (0,4% per i periodi 17.3 - 16.4, 17.4 - 16.5, 17.5 - 16.6 e 17.6 - 6.7);
- entro il 5.8.2009, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 6.7.2009 e su tale maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 7.7.2009 al 5.8.2009.

5 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 6.7.2009 e del 5.8.2009 si applicano anche al versamento del saldo per il 2008 e del primo acconto per il 2009 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 9.7.97 n. 241, infatti, i suddetti contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF (compreso il termine differito con la maggiorazione dello 0,4%).

Soci di srl

Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione alla proroga di cui al citato DPCM 14.6.2007, il differimento al 6.7.2009 (ovvero al 5.8.2009 con la maggiorazione dello 0,4%) si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl "non trasparenti", artigiane o commerciali.

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

6 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

7 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla citata circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41 (§ 4), qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 6.7.2009 (ovvero del 5.8.2009, con la maggiorazione dello 0,40%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97 (giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti).

Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 6.7.2009:

- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.7.2009;
- se non è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 31.7.2009.